

Assicurazione Assistenza Autoveicoli



Documento informativo precontrattuale (DIP Danni)

Compagnia: IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

Prodotto: Assistenza Stradale Mezzi Pesanti

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire una sintesi della copertura principale e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nella documentazione della Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La Polizza "Assistenza stradale mezzi pesanti", è una polizza di assistenza stradale per autoveicoli con peso superiore alle 3,5t, che garantisce prestazioni di soccorso stradale con l'aiuto tempestivo in natura fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. È inoltre coperta la tutela legale da circolazione.



Che cosa è assicurato?

Le principali prestazioni fornite sono le seguenti:

Assistenza Stradale

- ✓ Soccorso stradale;
- ✓ Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale;
- ✓ Officina mobile in Italia;
- ✓ Spese di rimessaggio;
- ✓ Viaggio per il recupero del veicolo;
- ✓ Consulenza medica telefonica;
- ✓ Spese d'albergo;
- ✓ Rientro passeggeri.

Tutela legale motor

- ✓ Delitti colposi o contravvenzioni;
- ✓ Delitti dolosi;
- ✓ Anticipo cauzione penale;
- ✓ Assistenza interprete;
- ✓ Vertenze contrattuali;
- ✓ Danni subiti;
- ✓ Ritiro, sospensione o revoca della patente per incidente stradale;
- ✓ Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.



Che cosa non è assicurato?

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni, la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) Dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;
- b) Uso improprio dell'autoveicolo;
- c) Frode o possesso illegale dell'autoveicolo;
- d) Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione dell'autoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- e) Partecipazione dell'autoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti;
- f) Guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) Terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
- h) Atti di temerarietà;
- i) Eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri.
- j) Sinistri derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione;
- k) suicidio o il tentativo di suicidio.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La polizza assicura gli autoveicoli di ogni marca, immatricolati in Italia, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5t, acquistati tramite finanziamento o locati tramite Leasing concluso con CA Auto Bank S.p.A. con esclusione degli autoveicoli ad uso promiscuo, i taxi, rimorchi, le autoambulanze e gli autoveicoli ad uso noleggio.
- ! Non sono assicurabili gli autoveicoli con vetustà superiore ai 15 anni dalla data di prima immatricolazione.
- ! Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
- ! La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.



Dove vale la copertura?

La polizza ha vigore in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Paesi Carta Verde.



Che obblighi ho?

- L'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa prima di prendere una qualsiasi iniziativa in merito al Sinistro;
- L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni circostanza che può aggravare il rischio, nonché la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi;
- Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente ad IMA tramite supporto informatico, i dati dei veicoli sotto copertura. La tempestiva e l'esatta comunicazione dei dati degli aventi diritto costituisce condizione essenziale per l'operatività dell'assicurazione. In mancanza di tali comunicazioni, il Contraente si assumerà tutti gli oneri e le spese sostenute da IMA per le prestazioni/garanzie che la stessa abbia dovuto erogare.



Quando o come devo pagare?

Il Premio è totalmente a carico dell'Aderente e deve essere pagato in via anticipata per l'intero periodo assicurativo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 00:00 e termina alle ore 24:00 delle date indicate nel Certificato di Adesione ed è pari alla durata del contratto di finanziamento.

Le coperture sono prestate sempreché sia stato corrisposto il relativo premio e nei limiti dei massimali previsti per ogni singola prestazione.



Come posso disdire la polizza?

Se la durata è superiore ai 5 anni l'Aderente può recedere dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile, tramite disdetta da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore a 5 anni, l'Aderente non può recedere in anticipo dal contratto.

Assicurazione Assistenza Stradale Autoveicoli



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.

Prodotto: Assistenza Stradale Mezzi Pesanti

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 04/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza Indro Montanelli; n. civico 20; -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1); sito internet: www.imaitalia.it ; e-mail: assistance@imaitalia.it ; PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it.

IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: www.imaitalia.it, e-mail: assistance@imaitalia.it, PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it, Autorizzata all'esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (Anno 2022)
Ammontare complessivo del patrimonio netto: 27.384.863 €;
Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985 €;
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 21.775.165 € (riserve ed utili riportati a nuovo)
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet www.imaitalia.it nell'area comunicati.
Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 17.136.638 €;
Requisito patrimoniale minimo (MCR): 7.711.487 €;
Fondi propri a copertura (eligible own funds): 24.337.069 €;
Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 142,02%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE A) ASSISTENZA MEZZI >35q

Soccorso stradale

Qualora il Veicolo, in caso di guasto, incidente, furto totale, tentato o parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, rottura, scoppio o squarcio degli pneumatici, anche del

rimorchio, rottura, smarrimento, smagnetizzazione o furto delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo, mancanza o congelamento del carburante, errato rifornimento, abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell'autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall'Assicurato, purché **entro un tragitto di 50 km totali (andata e ritorno) dal luogo di fermo del veicolo.**

Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia.

La Società terrà a proprio carico le spese per il traino fino a un **massimo di € 1.500,00 per sinistro.**

Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

In caso di guasto o incidente, qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa provvederà al recupero dell'autoveicolo tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un **massimo di € 1.500,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Officina mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante, rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo, foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici, anche del rimorchio, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di causa che ha provocato il Sinistro e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove è accaduto il Sinistro e invia la stessa per la riparazione. Se il luogo dell'immobilizzo del Veicolo è in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un **massimo di € 1.500,00 per sinistro.** L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell'Assicurato.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo secondo quanto previsto alla prestazione "Soccorso Stradale".

Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di Guasto o Incidente, il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvede al rimessaggio del veicolo, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un **massimo di € 500,00.**

Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il Veicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore, o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina totali e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio il relativo costo.

Consulenza medica telefonica

Qualora, a seguito di infortunio dipendente dalla circolazione stradale, l'Assicurato necessiti

di una consulenza telefonica urgente con un medico, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici, fornisce le informazioni ed i consigli richiesti.

Spese d'albergo

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente, l'Assicurato sia obbligato ad una sosta forzata di almeno una notte prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa ricerca e prenota un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino a un massimo di € 500,00 a sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel Sinistro stesso.

Rientro passeggeri

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente, il Veicolo resti immobilizzato in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino per oltre 24 ore o all'estero per oltre 36 ore la Struttura Organizzativa consentirà all'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare alla propria residenza, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o un biglietto ferroviario in prima classe;
- oppure un'autovettura ad uso privato a noleggio, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di noleggio.

La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 a sinistro.

SEZIONE B) TUTELA LEGALE MOTOR MEZZI >35 q

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

La garanzia opera se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;

- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Anticipo cauzione penale

Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale connessi ad incidente stradale avvenuto all'estero.

L'assicurato ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso.

L'assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

La garanzia opera con il limite di massimale equivalente in valuta locale a € 15.000 (quindicimila) per sinistro.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Assistenza interprete

Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale connessi ad incidente stradale verificatosi all'estero.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali relative al veicolo assicurato, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).

La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo.

Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Nel caso di sinistri:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia.

la garanzia opera con un massimale di € 100.000 (centomila) per sinistro e senza limite annuo.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Ritiro, sospensione o revoca della patente per incidente stradale

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente stradale. ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'assicurato ha l'obbligo di far pervenire

ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La garanzia opera, sempre nel solo caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente stradale, solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.



Che cosa NON è assicurato?

ASSISTENZA MEZZI >35q

Sono esclusi dalla garanzia Assistenza Autoveicoli:

- a) i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
- b) gli incidenti o guasti verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- c) le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- d) in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- e) in conseguenza di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

Rischi esclusi

TUTELA LEGALE MOTOR MEZZI >35 q

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a. materia fiscale o amministrativa;
- b. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- e. fatti dolosi degli assicurati;
- f. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- g. casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal sinistro;

- h. casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool;
- i. casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
- j. casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- k. casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- l. casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- m. casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- n. casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- o. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- p. vertenze con la Società;
- q. vertenze con la Contraente;
- r. adesione ad azioni di classe (class action).

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

La Società inoltre non copre:

1. nella garanzia **delitti colposi o contravvenzioni**: le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato;
2. nella garanzia **delitti dolosi**:
 - le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato. <ol style="list-style-type: none"> 3. Nella garanzia ritiro, sospensione o revoca della patente per incidente stradale: le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato; 4. Nella garanzia vertenze contrattuali: le spese sostenute da soggetti diversi dal proprietario del veicolo; 5. Nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale: le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato; 6. Nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le spese sostenute in caso di mancato accoglimento del ricorso; ▪ le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato. 7. Le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG. 8. Le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Soccorso stradale

Restano a carico dell'Assicurato gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.

Restano esclusi gli interventi per i mezzi impiegati per trasporti eccezionali, per il trasporto di animali vivi e in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

Officina mobile in italia

Restano esclusi gli interventi per i mezzi impiegati ai trasporti eccezionali, al trasporto di animali vivi e a tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso.

Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa e sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA/DELLA SEDE DELL'ADERENTE

Spese di rimessaggio

Viaggio per il recupero del veicolo

Consulenza medica telefonica

LE PRESTAZIONI DESCRITTE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA/DELLA SEDE DELL'ADERENTE E/O DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO ED EVENTUALI TRASPORTATI

Spese d'albergo

Rientro dei Passeggeri

Restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla stessa che dovrà essere versato nei modi e nelle forme indicate al momento del ritiro dell'autovettura, eventualmente anche con carta di credito.

TUTELA LEGALE MOTOR MEZZI >35 q

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.
2. Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.
3. La garanzia anticipo cauzione penale copre le spese sostenute fino al limite di massimale di € 15.000 (quindicimila) per sinistro.
4. La garanzia vertenze contrattuali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).
5. La garanzia richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale nel caso di sinistri:
 - con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia;
 - con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italiacopre le spese sostenute fino al limite massimo di € 100.000 (centomila) per sinistro e senza limite annuo.
6. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

ASSISTENZA STRADALE

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, **24h/24**, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

800 630 762

per le chiamate dall'estero

+39 02 24128468

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245**.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita,
2. Nome e Cognome;
3. Numero di polizza;

4. Targa dell'autoveicolo;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

TUTELA LEGALE MOTOR MEZZI >35 q

1. Nei delitti dolosi:
 - se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG;
 - l'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
2. Nel ritiro, sospensione o revoca della patente per indicente stradale: l'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso;
3. Nell'opposizione a sanzioni amministrative per indicente stradale: l'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso;
4. Nell'opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada: l'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso;
5. Nella fase di denuncia del sinistro:
 - la denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
 - l'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;
 - il contraente ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
6. Nella fase di gestione del sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire;
7. L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ se ha diritto di recuperarle dalla controparte; ▪ nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo; ▪ nell'anticipo cauzione penale: entro 1 (un) mese dalla data di erogazione; <p>8. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.</p> <p>COME DENUNCIARE UN SINISTRO</p> <p>La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.</p> <p>L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it, invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it.</p> <p>L'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.</p> <p>In mancanza, la Società e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Per la garanzia Tutela Legale la Società affida la gestione dei Sinistri ARAG SE - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (VR), www.arag.it Telefono centralino: 045.8290411; mail per denuncia del nuovo Caso assicurativo: denunce@arag.it; mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it.</p> <p>Prescrizione: Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Per la presente Polizza non sono previsti indennizzi. La presente Polizza eroga prestazioni di cui al Ramo 18 e al ramo 17.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel DIP.
Rimborso	<p>In caso di perdita della proprietà del veicolo a causa di furto o distruzione, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la parte di premio già corrisposto relativa al periodo di copertura assicurativa rimanente, escluse le imposte assicurative, a meno che durante il periodo di copertura di polizza siano stati pagati uno o più sinistri, nel qual caso il premio rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia.</p> <p>In caso di valida risoluzione del Contratto di Finanziamento/Leasing entro 14 (quattordici) giorni dalla firma, la Compagnia rimborserà all'Assicurato il premio già corrisposto. La Compagnia, tuttavia, non rimborserà alcuna parte del premio, e quindi lo tratterà interamente, nel caso in cui, prima della risoluzione, l'Assicurato abbia effettuato una denuncia di sinistro. In caso il sinistro non venga pagato o rifiutato da parte della Compagnia, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.</p> <p>Il contratto ha una durata variabile in base alla scelta effettuata ed è senza tacito rinnovo; pertanto, cessa automaticamente alla scadenza indicata nel Certificato di Adesione.</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza, l'Assicurato dispone di un termine di sessanta giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.</p> <p>Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre a</p> <ul style="list-style-type: none">a) dalla data della conclusione del contratto;b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). <p>Per esercitare il diritto di recesso, l'Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell'Impresa dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.</p> <p>Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l'Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.</p>
--	---

	Nei confronti dell'Assicurato che esercita il diritto di recesso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Qualora l'Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.
Risoluzione	Non sono previsti altri casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Alla persona fisica o giuridica che ha acquistato tramite finanziamento o locato tramite leasing concluso con CA Auto Bank S.p.A. un veicolo e che intenda godere delle prestazioni di Assistenza Stradale oltre a tutelarsi dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali relative alla circolazione stradale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa dall'impresa di assicurazione agli intermediari è pari ad una media del 25% del premio netto versato dall'Assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – e-mail: imaitalia@pec.imaitalia.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami ricevuti è l'Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo

risoluzione delle controversie	l'attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ .
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Polizza di Assistenza stradale e tutela legale motor

n. 004/24

Denominata

“Assistenza Stradale Mezzi Pesanti”

Edizione 04/2024

**IMA Italia Assistance S.p.A.
Gruppo IMA ITALIA Assistance**

GLOSSARIO

Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicuratore: la Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri.

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.

Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Surrogazione: la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
SEZIONE A) ASSISTENZA MEZZI >35q.....	9
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA	11
SEZIONE B) TUTELA LEGALE MOTOR MEZZI >35 q	12

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Aderente: la persona fisica o giuridica, cliente della Contraente, che ha liberamente aderito alla polizza collettiva stipulata da CA Auto Bank S.p.A. L'Aderente è il proprietario del Veicolo assicurato acquistato tramite finanziamento o l'Utilizzatore in caso di Leasing.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assicurato: il soggetto, indicato in Polizza, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo in natura o in denaro previsto dalla Polizza, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Autoveicolo/Veicolo: autoveicolo, di ogni marca, immatricolato in Italia, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5t, di proprietà dell'Assicurato. Sono esclusi le autoambulanze e i veicoli ad uso noleggiato.

Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.

Certificato di Assicurazione: il documento rilasciato dalla Società al Contraente che sottoscrive la Polizza.

Contraente: CA Auto Bank S.p.A. con Sede in Torino (TO), Corso Orbassano 367 – 10137.

Controversia contrattuale: la controversia inerente all'inadempimento o la violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Costituzione di parte civile: il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Evento: il verificarsi di un fatto dannoso che determina il sinistro.

Fase giudiziale: la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale: la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito: l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Finanziamento: il contratto di Finanziamento concluso dall'Assicurato con CA Bank S.p.A. per l'acquisto del veicolo oggetto della presente Polizza.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta l'autoveicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Sono considerati guasti: rottura o foratura dello pneumatico, errore di rifornimento di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

Incendio: combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi ed auto propagarsi.

Incidente stradale: l'evento accidentale subito dall'autoveicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato dell'autoveicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Leasing: il contratto di Leasing concluso dall'Assicurato (detto anche Utilizzatore) con CA Auto Bank S.p.A. per la locazione del veicolo oggetto della presente Polizza.

Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale la Società si impegna a prestare l'Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.

Prescrizione: l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reato: i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.

Risoluzione: scioglimento anticipato del contratto per volontà delle parti o per legge.

Sanzione amministrativa: la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro: Per quanto concerne l'Assicurazione Assistenza, si intende per Sinistro il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo dell'autoveicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente stradale, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), perdita/rottura chiavi, foratura pneumatici, e che determina la richiesta di Assistenza.

Società: l'Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.

Spese di giustizia: le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice.

Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Valore Commerciale: il valore dell'Autoveicolo al momento del sinistro determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore in lite: determinazione del valore della controversia.

Vertenza: il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:

Art. 1.1 – Premessa

La polizza assicura gli autoveicoli di ogni marca, immatricolati in Italia, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5t, acquistati tramite finanziamento o locati tramite Leasing concluso con CA Auto Bank S.p.A.

Sono esclusi i taxi, le autoambulanze e gli autoveicoli ad uso noleggio.

Art. 1.2 – Limite di vetustà del veicolo

Non sono assicurabili gli autoveicoli con vetustà superiore ai 15 anni dalla data di prima immatricolazione.

Art. 1.3 – Inizio e termine delle prestazioni

La durata della polizza è quella indicata nel Certificato di Adesione ed è pari alla durata del contratto di finanziamento o di Leasing.

Le coperture sono prestate sempreché sia stato corrisposto il relativo premio e nei limiti dei massimali previsti per ogni singola prestazione.

Art. 1.4 – Estensione territoriale

L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e Paesi Carta Verde.

Art. 1.5 – Periodo di assicurazione e operatività della Polizza

Il contratto è stipulato in forma temporanea e cessa automaticamente alla data indicata nel Certificato di Adesione, senza tacito rinnovo.

Se la durata è superiore ai 5 anni l'Aderente può recedere dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile, tramite disdetta da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore a 5 anni, l'Aderente non può recedere in anticipo dal contratto.

La Polizza cessa anticipatamente nei seguenti casi:

- **DANNO TOTALE**

In caso di perdita della proprietà del veicolo a causa di furto o distruzione, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la parte di premio già corrisposto relativa al periodo di copertura assicurativa rimanente, escluse le imposte assicurative, a meno che durante il periodo di copertura di polizza siano stati pagati uno o più sinistri, nel qual caso il premio rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia.

- **STORNO DEL FINANZIAMENTO / LEASING**

In caso di valida risoluzione del Contratto di Finanziamento/Leasing entro 14 (quattordici) giorni dalla firma, la Compagnia rimborserà all'Assicurato il premio già corrisposto. La Compagnia, tuttavia, non rimborserà alcuna parte del premio, e quindi lo tratterà interamente, nel caso in cui, prima della risoluzione, l'Assicurato abbia effettuato una denuncia di sinistro. In caso il sinistro non venga pagato o rifiutato da parte della Compagnia, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato.

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento / Leasing, la garanzia resta attiva fino alla sua scadenza originale.

Art. 1.6 – Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 1.7 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.8 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.9 – Diritto di surroga

Ai sensi dell'Art. 1916 Codice Civile, la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Art. 1.10 – Limitazione di responsabilità

La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

La Società, altresì, non assume responsabilità per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi.

Art. 1.11 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 1.12 – Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Art. 1.13 – Altre assicurazioni

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l'intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

Art. 1.14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.15 – Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 1.16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 1.17 – Diritto di recesso (valido per le sole polizze stipulate a distanza)

L'Assicurato dispone di un termine di sessanta giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

- a) dalla data della conclusione del contratto;
- b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies del D.Lgs n. 206 del 06 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).

Per esercitare il diritto di recesso, l'Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell'Impresa all'indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.

Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l'Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.

Nei confronti dell'Assicurato che esercita il diritto di recesso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Qualora l'Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.

Art. 1.18 – Obblighi in caso di sinistro

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Struttura Organizzativa. Qualora l'assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Struttura Organizzativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa stessa.

Art. 1.19 – Esclusioni e limitazioni valide per tutte le garanzie e prestazioni

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni, la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) Dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;***
- b) Uso improprio dell'autoveicolo;***
- c) Frode o possesso illegale dell'autoveicolo;***
- d) Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione dell'autoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;***
- e) Partecipazione dell'autoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti;***
- f) Guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;***
- g) Terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;***
- h) Atti di temerarietà;***
- i) Eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri.***
- j) Sinistri derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione;***
- k) Suicidio o il tentativo di suicidio.***

GARANZIE E PRESTAZIONI

SEZIONE A) ASSISTENZA MEZZI >35q

Art. A1 – PRESTAZIONI

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

1. Soccorso stradale

Qualora il Veicolo, in caso di guasto, incidente, furto totale, tentato o parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, rottura, scoppio o squarcio degli pneumatici, anche del rimorchio, rottura, smarrimento, smagnetizzazione o furto delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo, mancanza o congelamento del carburante, errato rifornimento, abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell'autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall'Assicurato, purché **entro un tragitto di 50 km totali (andata e ritorno) dal luogo di fermo del veicolo.**

Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia dell'autoveicolo.

La Società terrà a proprio carico le spese per il traino fino a un **massimo di € 1.500,00 per sinistro.**

Restano a carico dell'Assicurato gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo. L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell'Assicurato.

Restano esclusi gli interventi per i mezzi impiegati per trasporti eccezionali, per il trasporto di animali vivi e in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Se il luogo dell'immobilizzo del Veicolo è l'autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

Sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

2. Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

In caso di guasto o incidente, qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa provvederà al recupero dell'autoveicolo tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un **massimo di € 1.500,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

3. Officina mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante, rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo, foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici, anche del rimorchio, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di causa che ha provocato il Sinistro e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove è accaduto il Sinistro e invia la stessa per la riparazione.

Se il luogo dell'immobilizzo del Veicolo è in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

Restano esclusi gli interventi per i mezzi impiegati ai trasporti eccezionali, al trasporto di animali vivi e a tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un **massimo di € 1.500,00 per sinistro**.

L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell'Assicurato.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo secondo quanto previsto alla prestazione A.1 Soccorso Stradale.

Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa e sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA/DELLA SEDE DELL'ADERENTE

4. Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di Guasto o Incidente, il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvede al rimessaggio del veicolo, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un **massimo di € 500,00**.

5. Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il Veicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore, o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina totali e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo non sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio il relativo costo.

6. Consulenza medica telefonica

Qualora, a seguito di infortunio dipendente dalla circolazione stradale, l'Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente con un medico, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici, fornisce le informazioni ed i consigli richiesti.

LE PRESTAZIONI DESCRITTE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE 100KM DAL COMUNE DI RESIDENZA/DELLA SEDE DELL'ADERENTE E/O DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO ED EVENTUALI TRASPORTATI.

7. Spese d'albergo

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente, l'Assicurato sia obbligato ad una sosta forzata di almeno una notte prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa ricerca e prenota un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino a un **massimo di € 500,00 a sinistro** qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel Sinistro stesso.

L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell'Assicurato.

8. Rientro passeggeri

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente, il Veicolo resti immobilizzato in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino per oltre 24 ore o all'estero per oltre 36 ore la Struttura Organizzativa consentirà all'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare alla propria residenza, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o un biglietto ferroviario in prima classe;

- oppure un'autovettura ad uso privato a noleggio, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di noleggio.

La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 a sinistro.

In caso di noleggio di un'autovettura, restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla stessa che dovrà essere versato nei modi e nelle forme indicate al momento del ritiro dell'autovettura, eventualmente anche con carta di credito. Si precisa inoltre che il contratto di noleggio è un'obbligazione diretta tra l'Assicurato e la società di noleggio.

L'eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell'Assicurato.

Art. A2 – MASSIMALE

Le prestazioni saranno fornite per un **massimo di 3 sinistri** per anno assicurativo.

Art. A3 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Struttura Organizzativa. Qualora l'assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Struttura Organizzativa, la società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa stessa.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

800 630 762

per le chiamate dall'estero

+39 02 24128468

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245**.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di polizza;
4. Targa dell'autoveicolo;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE B) TUTELA LEGALE MOTOR MEZZI >35 q

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: **045.8290411**
- mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **sinistri@ARAG.it**

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. B1 – SPESE COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. B2 – ASSICURATI

Le garanzie previste nella Sezione Tutela Legale vengono prestate per il veicolo indicato nel Certificato di Adesione, e valgono per:

- Il proprietario;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

per i casi assicurativi connessi al mezzo identificato dalla targa assegnata al telaio medesimo.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'Assicurato-Aderente.

Art. B3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla circolazione stradale del veicolo indicato nel Certificato di Adesione quale Veicolo avente massa a pieno carico superiore a 35 q.li.

Art. B4 – GARANZIE

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

La garanzia opera se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; **con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.**

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

3. Anticipo cauzione penale

Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale connessi ad incidente stradale avvenuto all'estero.

L'assicurato ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso.

L'assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

La garanzia opera con il **limite di massimale equivalente in valuta locale a € 15.000 (quindicimila) per sinistro.**

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

4. Assistenza interprete

Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale connessi ad incidente stradale verificatosi all'estero.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

5. Vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali relative al veicolo assicurato, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).

La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo.

6. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Nel caso di sinistri:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia.

la garanzia opera con un **massimale di € 100.000 (centomila) per sinistro e senza limite annuo.**

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

7. Ritiro, sospensione o revoca della patente per incidente stradale

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente stradale. ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La garanzia opera, sempre nel solo caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; **con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.**

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

8. Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente stradale, solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; **con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.**

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Art. B5 – SPESE NON COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

La Società inoltre non copre:

1. **nella garanzia delitti colposi o contravvenzioni: le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato;**
2. **nella garanzia delitti dolosi:**
 - **le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;**
 - **le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato.**

3. **nella garanzia ritiro, sospensione o revoca della patente per incidente stradale: le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato;**
4. **nella garanzia vertenze contrattuali: le spese sostenute da soggetti diversi dal proprietario del veicolo;**
5. **nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale: le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato;**
6. **nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada:**
 - **le spese sostenute in caso di mancato accoglimento del ricorso ;**
 - **le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato.**
7. **Le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;**
8. **le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.**

Art. B6 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DI GARANZIA

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a. materia fiscale o amministrativa;
- b. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- e. fatti dolosi degli assicurati;
- f. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- g. casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal sinistro;
- h. casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool
- i. casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
- j. casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- k. casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- l. casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- m. casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- n. casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- o. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- p. vertenze con la Società;
- q. vertenze con la Contraente;
- r. adesione ad azioni di classe (class action).

Art. B7 – LIMITI DI COPERTURA

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.
2. Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.
3. La garanzia anticipo cauzione penale copre le spese sostenute fino al limite di massimale di € 15.000 (quindicimila) per sinistro.
4. La garanzia vertenze contrattuali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).

5. La garanzia richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale nel caso di sinistri:
 - con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia;
 - con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia;copre le spese sostenute fino al limite massimo di € 100.000 (centomila) per sinistro e senza limite annuo.
6. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio.

Art. B8 – MASSIMALE

Le garanzie di polizza operano con il limite di **massimale di € 20.000** (ventimila) per sinistro senza limite annuo, salvo i diversi limiti previsti in polizza.

Art. B9 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

Art. B10 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1. Nei delitti dolosi:
 - se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG;
 - l'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
2. Nel ritiro, sospensione o revoca della patente per indicente stradale: l'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso;
3. Nell'opposizione a sanzioni amministrative per indicente stradale: l'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso;
4. Nell'opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada: l'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso;
5. Nella fase di denuncia del sinistro:
 - la denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
 - l'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;
 - il contraente ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
6. Nella fase di gestione del sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.
7. L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:
 - se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo;
 - nell'anticipo cauzione penale: entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.
8. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. B11 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it, invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it.

L'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, la Società e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. B12 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato; pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. B13 – RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo;
- nell'anticipo cauzione penale: entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

Art. B14 – DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. B15 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente polizza. In questo caso il contraente ha l'obbligo in sede di denuncia del sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

Art. B16 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., (C. f.: 09749030152 - P. IVA: 13145490960 del Gruppo IVA IMA Italia Assistance) (infra "IMA ITALIA"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), informa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali, descritti all'art. 1, saranno trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione delle finalità di trattamento descritte all'art. 2.

1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.

1.1. IMA ITALIA raccoglie e tratta, al fine di perseguire le finalità di trattamento descritte all'art. 2, le seguenti informazioni riguardanti, a seconda delle circostanze fattuali/contrattuali, principalmente le seguenti categorie di soggetto interessato ex art. 4 n. 1) del GDPR: assicurato (anche aderente¹); contraente; beneficiario; componente familiare/soggetto delegato dall'assicurato/beneficiario²:

- i. Dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR cd. identificativi/comuni/di contatto (es. nome; cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale; indirizzo di residenza/domicilio/dimora; numero di telefono; indirizzo e-mail; grado di parentela; informazioni relative al documento d'identità (es. tipo e numero del documento; data di emissione; scadenza; luogo/ente di rilascio; nazionalità); targa del veicolo, ove necessario; numero di polizza assicurativa; sesso; informazioni identificative del titolo di viaggio, ove necessario), ivi inclusi i dati bancari/finanziari (es. numero di conto corrente bancario/postale) e/o relativi all'ubicazione/localizzazione ove necessari, nonché qualsivoglia altra informazione, ivi non descritta in via esemplificativa, legata, direttamente o indirettamente, al sinistro e/o alla richiesta di assistenza assicurativa occorsa/segnalata/comunicata (es. registrazione telefonica avuta con un operatore di IMA ITALIA), onde così fornire, al meglio, l'assistenza/copertura assicurativa contrattualmente pattuita con IMA ITALIA (infra solo "dati personali").
- ii. Dati personali cd. particolari ex art. 9 paragrafo 1) del GDPR, trattati, ove necessario, a seguito di una corretta, compiuta e tempestiva gestione di un sinistro e/o di una richiesta di assistenza assicurativa occorsa/segnalata/comunicata, onde così fornire, al meglio, l'assistenza/copertura assicurativa contrattualmente pattuita con IMA ITALIA (es. informazioni sullo stato di salute ovvero sulla necessità di prestazioni/assistenza medica/sanitaria/sociosanitaria, anche domiciliare (es. ricovero ospedaliero; infortunio; malattia; diagnosi/terapia medico-sanitaria; decesso; spese mediche) (infra solo "dati personali cd. particolari").
- iii. Dati personali cd. giudiziari ex art. 10 del GDPR, ivi inclusa qualsivoglia informazione circa un coinvolgimento, attivo/passivo e/o diretto/indiretto, in una vertenza giudiziale/stragiudiziale di natura civile/penale/amministrativa (infra "dati personali cd. giudiziari").

Stante l'eterogeneità soggettiva ed oggettiva delle categorie di informazioni personali sopra descritte, IMA ITALIA ricorda, al riguardo, che tratterà, esclusivamente, quelle informazioni personali strettamente necessarie per eseguire ciascuna finalità di trattamento descritta al successivo art. 2, in ossequio ai principi ex art. 5 del GDPR, e in base allo specifico prodotto/contratto/polizza assicurativa sottoscritta con IMA ITALIA.

1.2. IMA ITALIA precisa, infine, che i soggetti, meglio descritti al precedente art. 1.1. (ossia: assicurato (anche aderente); contraente; beneficiario; componente familiare/soggetto delegato dall'assicurato/beneficiario), rivestono, in modo tra loro singolare, la qualifica di soggetto interessato ex art. 4 n. 1) del GDPR.

2. Finalità di trattamento e relativa base giuridica.

2.1. I dati personali e, ove necessario ed opportuno, i dati personali cd. particolari e/o i dati personali cd. giudiziari sono/possono essere trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione della seguente (macro) finalità di trattamento:

¹ Cfr., anche in via analogica, art. 2 comma 1) lettera a) del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018: "aderente": "Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio".

² Per semplicità, si riporta, integralmente, quanto precisato nelle sezioni "glossario" e "definizioni" delle condizioni di assicurazione rilasciate da IMA ITALIA: "assicurato": "...la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo"; "contraente": "il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare..."; "beneficiario": "gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato"; "Famigliare": "coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, nonni, nipoti dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione". Cfr., altresì, il Regolamento IVASS n. 44 del 12.2.2019: "beneficiario": "la persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione".

- a. Esecuzione, anche a distanza, del rapporto (pre)contrattuale/polizza³ assicurativo/a⁴, ivi inclusa l'esecuzione di qualsivoglia adempimento di natura contrattuale/normativa connesso, direttamente o indirettamente, al compiuto perseguimento del relativo rapporto/scopo assicurativo⁵ (es. raccolta del premio; compiuta gestione/erogazione dell'assistenza/copertura/prestazione/pratica assicurativa, ivi inclusa la gestione/liquidazione del relativo sinistro/evento oggetto di copertura assicurativa; risoluzione di una controversia in materia di indennizzo/pagamento di altri benefici; adeguata verifica della clientela, ove necessario; prevenzione, individuazione e/o perseguimento di una frode assicurativa; determinazione/valutazione/gestione di un rischio assicurativo; riassicurazione⁶; co-assicurazione; attività gestionali interne al gruppo imprenditoriale di cui fa parte IMA ITALIA).

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, IMA ITALIA precisa che l'eventuale mancata comunicazione (anche parziale, ove necessario) dei dati personali e, ove necessario, dei dati personali cd. particolari e/o dei dati personali cd. giudiziari può, eventualmente, determinare l'impossibilità, da parte di IMA ITALIA, di eseguire, in modo corretto e compiuto, la (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) di sopra.

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2) lettera c) del GDPR, IMA ITALIA informa del diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato per il trattamento dei dati personali cd. particolari al fine di dare esecuzione alla (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a), mediante l'utilizzo dei dati di contatto descritti al successivo art. 7, senza che tale evento possa pregiudicare la liceità del trattamento fondato sul consenso fornito prima della revoca: tenuto conto di ciò, IMA ITALIA precisa, tuttavia, che l'eventuale mancato consenso ovvero l'eventuale revoca al consenso precedentemente fornito incide, senz'altro, sulla possibilità, da parte di IMA ITALIA, di attuare, in modo compiuto e completo, la (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) (in particolar modo, con riguardo all'esecuzione della polizza assicurativa, ivi inclusa la gestione dell'assistenza/copertura/prestazione/pratica assicurativa, e la gestione/liquidazione del relativo sinistro/evento oggetto di copertura assicurativa).

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che la base giuridica della (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) si rinviene nelle seguenti disposizioni normative, oltre al D. lgs. n. 209/2005: art. 6 paragrafo 1) lettere b) c) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, per gli eventuali dati personali cd. particolari; art. 4.7. della Raccomandazione R(2002)9 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi, da leggersi, in combinato disposto, con l'art. 10 del GDPR, e con l'art. 2 octies comma 3) lettera d) del novellato D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), per gli eventuali dati personali cd. giudiziari.

2.2. I dati personali e, ove necessario ed opportuno, i dati personali cd. particolari e/o i dati personali cd. giudiziari sono/possono essere trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione della seguente finalità di trattamento:

- b. Riconoscimento/esercizio/difesa di un diritto/interesse, anche in sede giudiziaria.

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all'art. 2.2. lettera b) si rinviene nelle seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera f) del GDPR, per gli eventuali dati personali cd. particolari; art. 4.7. della Raccomandazione R(2002)9 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi, da leggersi, in combinato disposto, con l'art. 10 del GDPR, e con l'art. 2 octies comma 3) lettera e) del Codice Privacy, per gli eventuali dati personali cd. giudiziari.

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR, IMA ITALIA precisa che il legittimo interesse perseguito, ove necessario ed opportuno, mediante questa finalità di trattamento, consiste nel tutelare i propri diritti/interessi, anche in sede giudiziale, dinanzi a potenziali (o presunte) condotte ritenute illecite/illegittime.

2.3. I dati personali sono/possono essere trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione delle seguenti finalità di trattamento:

- c. Gestione/risoluzione/riscontro di/a un reclamo⁷;
d. Attività statistica, anche volta a migliorare la conoscenza del mercato assicurativo;
e. Verifica della qualità dei servizi offerti (customer satisfaction), mediante un apposito questionario/intervista.

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che la base giuridica di ciascuna finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. si rinviene nelle seguenti specifiche disposizioni normative: per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera c): art. 6 paragrafo 1) lettera c) del GDPR, da leggersi, in combinato disposto (anche in via analogica, ove necessario), con il Regolamento ISVAP n. 24 del 19.5.2008; per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera d): art. 6 paragrafo 1) lettere

³ Cfr. art. 1888 c.c., e art. 2 comma 1) lettera ii) del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018: "polizza": "documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile".

⁴ Cfr. art. 1 comma 1) lettera c) del D. lgs. n. 209/2005: "attività assicurativa": "l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione".

⁵ Cfr. Raccomandazione R(2002)9 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi, art. 1 lettera c): "l'espressione "per scopi assicurativi", si riferisce ad ogni operazione che comporti la raccolta e il trattamento di dati personali con riguardo alla copertura di un rischio, in particolare sulla base di una polizza o di un contratto assicurativo".

⁶ Cfr. art. 1 comma 1) lettera d) capoverso 1) del D. lgs. n. 209/2005: "attività riassicurativa": "l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo, o retrocessi da un'impresa di riassicurazione".

⁷ Cfr. art. 2 comma 1) lettera t bis) del Regolamento ISVAP n. 24 del 19.5.2008: "reclamo": "una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo...".

c) e f) del GDPR, da leggersi, in combinato disposto (anche in via analogica), con il Regolamento IVASS n. 36 del 28.2.2017; per la finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera e): art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR.

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR, IMA ITALIA precisa che il legittimo interesse perseguito mediante la finalità di trattamento descritta all'art. 2.3. lettera d) consiste nel migliorare (e approfondire) la conoscenza del mercato assicurativo; invece, il legittimo interesse perseguito mediante la finalità di trattamento descritta all'art. 2.3. lettera e) consiste nel comprendere le eventuali aree/ambito di miglioramento nei servizi erogati.

2.4. I dati personali sono/possono essere trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione della seguente finalità di trattamento, previa raccolta di uno specifico, informato ed inequivocabile consenso da parte del soggetto interessato:

- f. Attività pubblicitaria/promozionale/commerciale (ivi inclusa, la ricerca di mercato) di uno o più prodotti assicurativi, da svolgersi, nel rispetto dei principi/prescrizioni ex art. 182 del D. lgs. n. 209/2005⁸, direttamente ovvero tramite intermediari, mediante modalità automatizzate/elettroniche/telematiche (es. e-mail; sito internet; mobile app; social page; newsletter) ovvero mediante modalità non automatizzate/tradizionali (es. posta cartacea; sms; articoli).

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2) lettera c) del GDPR, IMA ITALIA informa del diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato per il trattamento dei dati personali al fine di dare esecuzione alla finalità di trattamento illustrata all'art. 2.4. lettera f), mediante l'utilizzo dei dati di contatto descritti al successivo art. 7, senza che tale evento possa pregiudicare la liceità del trattamento fondata sul consenso fornito prima di tale revoca.

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all'art. 2.4. lettera f) si rinviene nelle seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettera a) del GDPR, da leggersi, assieme, agli artt. 82 e 83 del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018, e all'art. 4.8. della Raccomandazione R (2002)⁹ del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi.

3. Periodo di conservazione.

3.1. In ossequio all'art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, IMA ITALIA comunica i seguenti periodi/criteri temporali di conservazione, al termine dei quali i dati personali e/o gli eventuali dati personali cd. particolari e/o gli eventuali dati personali cd. giudiziari saranno soggetti a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione, a meno che risulti necessaria un'ulteriore conservazione al fine di adempiere ad un onere normativo/regolamentare anche sopraggiunto ovvero al fine di tutelare/accertare un diritto/interesse, anche in sede giudiziale: **(i)** per l'esecuzione della (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): in via generale, n. 10 anni ex art. 2220 comma 1) c.c., da leggersi assieme (e in via analogica, ove necessario) agli artt. 5 comma 5) e 8 comma 1) del Regolamento ISVAP n. 27 del 14.10.2008 (da leggersi, a sua volta, in combinato disposto, con gli artt. 101 e 165 del D. lgs. n. 206/2005); **(ii)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.2. lettera b): in via generale, n. 10 anni, decorrenti dalla definitiva cessazione dell'eventuale contenzioso giudiziale/stragiudiziale (cfr. in via analogica: documento "Sistema archivistico nazionale – linee guida selezione e scarto atti", a firma dell'Agenzia delle Entrate); **(iii)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera c): in via generale, n. 5 anni decorrenti dalla definitiva definizione del reclamo, nel rispetto di quanto prescritto all'interno della relativa procedura organizzativa predisposta, da IMA ITALIA, in ossequio al Regolamento ISVAP n. 24 del 19.5.2008; **(iv)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera d): in via generale, n. 2 anni; **(v)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera e): in via generale, n. 1 anno; **(vi)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.4. lettera f): sino alla revoca del consenso, precedentemente fornito.

4. Destinatari.

4.1. In ossequio all'art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, IMA ITALIA precisa che i dati personali e/o gli eventuali dati personali cd. particolari e/o gli eventuali dati personali cd. giudiziari possono essere oggetto di comunicazione, ove necessario ed opportuno, a uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: **(i)** per l'esecuzione della (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): soggetti autorizzati al trattamento ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR da IMA ITALIA (infra "soggetti autorizzati al trattamento da IMA ITALIA"); società controllate/controllanti/facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 48) del GDPR, e dell'art. 30 septies del D. lgs. n. 206/2005 (da leggersi, assieme, al Regolamento IVASS n. 38 del 3.7.2018); soggetti/fornitori facenti parte, a vario titolo, della cd. catena assicurativa, meglio descritta nel Provvedimento del Garante Privacy italiano del 26.4.2007 [doc. web n. 1410057] ovvero la cui prestazione professionale (e non professionale) risulta necessaria/funzionale alla completa predisposizione/gestione del dossier/pratica assicurativo/a (es. intermediario/distributore/agente/broker; perito; riassicuratore; co-assicuratore; liquidatore; medico (fiduciario assicurativo); artigiano/impresa specializzato/a; operatore/equipe (socio) sanitario/sociale); società/impresе/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della (macro) finalità di trattamento di specie (es. società ICT; consulente legale/fiscale); IVASS; ANIA; soggetti legittimamente operanti all'interno del SIC (Sistema Informazioni Creditizie), così come previsto dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,

⁸ Ove applicabile anche in via analogica, anche nel rispetto del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018, artt. 82 e 83.

affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui al Provvedimento del Garante Privacy italiano n. 163 del 12.9.2019 [doc. web n. 9141941]; **(ii)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.2. lettera b): soggetti autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; società/imprese/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della finalità di trattamento di specie (es. consulente legale); **(iii)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera c): soggetti autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; IVASS; società/imprese/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della finalità di trattamento di specie (es. consulente legale); **(iv)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera d): soggetti autorizzati al trattamento da parte di IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; IVASS; **(v)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera e): soggetti autorizzati al trattamento da parte di IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; società/imprese/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della finalità di trattamento di specie (es. società di call center/customer care); **(vi)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.4. lettera f): soggetti autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; società/imprese/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della finalità di trattamento di specie (es. distributore; società/agenzia di (web) marketing).

5. Trasferimento.

5.1. I dati personali e/o gli eventuali dati personali cd. particolari e/o gli eventuali dati personali cd. giudiziari sono/possono essere conservati all'interno di archivi automatizzati/parzialmente automatizzati/non automatizzati appartenenti, o comunque riconducibili, anche in via indiretta, a IMA ITALIA, ed ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. In relazione ai dati personali e/o agli eventuali dati personali cd. particolari e/o agli eventuali dati personali cd. giudiziari, IMA ITALIA informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle ulteriori limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del Codice Privacy: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti a IMA ITALIA, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., IMA ITALIA precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"), da considerarsi connesso e collegato all'esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall'altro lato, IMA ITALIA precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, IMA ITALIA si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

6.4. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, IMA ITALIA informa che si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi

entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, IMA ITALIA si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

7. Dati di contatto.

7.1. IMA ITALIA può essere contattata al seguente recapito: ufficioprotezionedati@imaitalia.it

7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato dal gruppo imprenditoriale di cui fa parte IMA ITALIA, può essere contattato al seguente recapito: dpoimaitalia@imaitalia.it.

Sesto S. Giovanni (MI), lì 02.01.2024 (data di ultimo aggiornamento)

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

La presente informativa è rilasciata dall'impresa di assicurazione IMA Italia Assistance S.p.A. in qualità di distributore.

IMA Italia Assistance S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.239 del 11/10/1993. Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00114. Capogruppo del Gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance, iscritto nell'Albo Gruppi n. 025. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance S.A.

Sede Legale: Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI).

Tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: www.imaitalia.it, e-mail: assistance@imaitalia.it, PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it.

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – e-mail: imaitalia@pec.imaitalia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società secondo le modalità meglio dettagliate nei DIP Aggiuntivi. E' data facoltà al Contraente/Assicurato di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente indicati nei DIP Aggiuntivi.

INFORMATIVA DELL'IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Impresa che opera in qualità di distributore: IMA Italia Assistance S.p.A., numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00114

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

IMA Italia Assistance S.p.A. non fornisce una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice.

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito dai dipendenti di IMA Italia Assistance S.p.A. direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione è costituito da una retribuzione fissa annuale in conformità dei CCNL applicati e delle norme vigenti e da un elemento variabile, erogato annualmente, in base al raggiungimento di obiettivi concordati tra l'impresa ed il dipendente.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Impresa che opera in qualità di distributore: IMA Italia Assistance S.p.A., numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00114.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

IMA Italia Assistance S.p.A. ha l'obbligo di:

- a. consegnare al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet;
- b. consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 PER IL CONTRAENTE

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., (C. f.: 09749030152 – P. IVA: 13145490960 del Gruppo IVA IMA Italia Assistance) (infra “IMA ITALIA”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ti informa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che le informazioni personali ovvero non personali descritte all’art. 1 saranno trattate, da parte di IMA ITALIA, per l’esecuzione delle finalità di trattamento descritte all’art. 2.

1. Categoria di informazioni personali e non personali oggetto di trattamento.

1.1. IMA ITALIA raccoglie e tratta, al fine di perseguire le specifiche finalità di trattamento descritte all’art. 2, i tuoi dati non personali ex art. 3 n. 1) del Regolamento UE n. 2018/1807 (es. denominazione sociale; partita iva) (infra “dati non personali”) nonché, in via eventuale, le informazioni ex art. 4 n. 1) del GDPR cd. identificative (es. nome; cognome; indirizzo e-mail cd. aziendale) relative ad uno o più lavoratori ovvero soggetti similari che, a vario titolo, operano a tuo nome e per tuo conto (infra “dati personali”).

2. Finalità del trattamento e base giuridica.

2.1. I dati non personali e/o i dati personali sono trattati, da parte di IMA ITALIA, per l’esecuzione delle seguenti finalità di trattamento:

- a. Esecuzione di una misura precontrattuale ovvero contrattuale, ivi inclusi i connessi e conseguenti adempimenti fiscali, amministrativi e legali/normativi;
- b. Ove necessario, esercizio/difesa di un diritto anche in sede giudiziale, gestione di un reclamo/segnalazione ovvero implementazione di meccanismi di controllo volti, in particolare, a prevenire/contrastare atti illeciti;
- c. Esecuzione dell’attività di customer care/satisfaction volta a verificare/monitorare la qualità (ed eventualmente il grado di soddisfazione) dei servizi forniti, da effettuarsi mediante il contatto telefonico ovvero mediante l’ausilio, ove opportuno, di qualsivoglia differente metodologia (es. indagine; questionario; monitoraggio reclami, segnalazioni, osservazioni e suggerimenti).

Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, IMA ITALIA precisa che l’eventuale mancata comunicazione, nel caso anche parziale, dei dati non personali e/o dei dati personali può determinare l’impossibilità, da parte di IMA ITALIA, di eseguire, in modo corretto e compiuto, la finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a).

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che: la base giuridica della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a) si rinviene nell’art. 6 paragrafo 1) lettere b) e c) del GDPR; la base giuridica delle finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettere b) e c) si rinviene nell’art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR.

Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR, IMA ITALIA precisa che l’“interesse legittimo” sotteso alle finalità di trattamento descritte all’art. 2.1. lettere b) e c) consiste, da un lato, nella tutela/esercizio di un diritto anche in sede giudiziale, nella gestione di un reclamo/segnalazione ovvero nell’implementazione di meccanismi di controllo volti, in particolare, a prevenire/contrastare atti illeciti, e, dall’altro lato, nell’esecuzione dell’attività di customer care/satisfaction.

3. Periodo di conservazione

3.1. In ossequio all’art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR (e, ove applicabile, in ossequio all’art. 14 paragrafo 2) lettera a) del GDPR), IMA ITALIA comunica i seguenti periodi/criteri temporali di conservazione, al termine dei quali i dati non personali e/o i dati personali saranno soggetti a

cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione, eventualmente anche in ragione dell'esercizio dei poteri in capo all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 58 paragrafo 2) lettera g) del GDPR: (i) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): in via generale, n. 10 anni ex art. 2220 c.c., da leggersi, in via analogica, con quanto disposto dal Regolamento n. 27 del 14.10.2008 a firma dell'ISVAP: tale criterio temporale di conservazione può, tuttavia, essere soggetto ad un'estensione/proroga, laddove sia necessario, per IMA ITALIA, rispettare un onere normativo (anche sopraggiunto) ovvero far valere o difendere un diritto, anche in sede giudiziale; (ii) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera b): ove necessario, sino alla completa e definitiva gestione/risoluzione di un'attività stragiudiziale/giudiziale posta in essere a tal fine; (iii) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera c): sino alla conclusione del rapporto tra te e IMA ITALIA.

4. Destinatari.

4.1. Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, IMA ITALIA precisa che i dati non personali e/o i dati personali possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: (i) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): soggetti cd. autorizzati al trattamento ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR da IMA ITALIA (infra "soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA"); società controllate/controllanti o comunque facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 37) del GDPR; consulenti o imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi/attività/prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all'espletamento della finalità di trattamento in questione (es. soggetti della cd. catena assicurativa); (ii) per l'esecuzione delle finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettere b) e c): soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti o comunque facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 37) del GDPR; consulenti o imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi/attività/prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all'espletamento di ciascuna finalità di trattamento in questione (es. società ICT; consulente legale).

5. Trasferimento.

5.1. I dati non personali e/o i dati personali sono conservati, da parte di IMA ITALIA, all'interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, ad IMA ITALIA, ed ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. In relazione soltanto ai dati personali, IMA ITALIA informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle ulteriori limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del novellato D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy): diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti a IMA ITALIA, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di

trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., IMA ITALIA precisa che, in relazione soltanto ai dati personali, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"), da considerarsi connesso e collegato all'esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall'altro lato, IMA ITALIA precisa che, in relazione soltanto ai dati personali, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, IMA ITALIA si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

6.4. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, IMA ITALIA informa che si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, IMA ITALIA si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

7. Dati di contatto.

7.1. IMA ITALIA può essere contattata al seguente recapito: ufficioprotezionedati@imaitalia.it

7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato dal gruppo imprenditoriale di cui fa parte IMA ITALIA, può essere contattato al seguente recapito: dpoimaitalia@imaitalia.it

Sesto S. Giovanni (MI), lì 02.01.2024 (data di ultimo aggiornamento).

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)